

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce, 6-7-8 ottobre 2022****L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile****L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale****MOZIONE CONGRESSUALE PRESENTATA DALL'AVV. ANDREA LOI
(DELEGATO DEL FORO DI CAGLIARI)****Mozione per la proposta della reintroduzione dei c.d. "minimi tariffari inderogabili"****PREMESSO CHE**

- il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, c.d. "decreto Bersani", convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha comportato per gli avvocati: **A)** L'abrogazione della vincolatività delle tariffe minime (l'inderogabilità dei minimi tariffari era prevista dall'art. 24 della Legge 13 giugno 1942, n. 794); **B)** L'abrogazione della previsione di nullità dei patti in deroga ai minimi tariffari in vigore dal 1942, ai sensi dell'art. 24 della Legge 13 giugno 1942, n. 794;

- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 c.d. "decreto cresci Italia" o "D.L. liberalizzazioni", intitolato «Disposizioni urgenti per concorrenza, sviluppo infrastrutture e competitività», convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 279, all'art. 9 intitolato «Disposizioni sulle professioni regolamentate», ha determinato l'abrogazione delle tariffe professionali, lasciando così che il compenso sia oggetto di libera contrattazione tra il professionista e il cliente;

- Questa normativa rispondeva ai principi e criteri contenuti nelle direttive UE in materia di liberalizzazione dei mercati. Difatti, in passato l'Italia era stata sanzionata dalla Commissione Europea per la violazione di norme europee sulla concorrenza nel settore delle libere professioni;

- Tali drastiche misure hanno creato effetti dirompenti sul mercato dei liberi professionisti, primo tra tutti l'assenza di una reale tutela della concorrenza fra i professionisti stessi, in un contesto in cui l'unico meccanismo di negoziazione con i clienti è rappresentato dalla riduzione dei compensi. Per non tacere dell'allarmante penalizzazione del profilo qualitativo della professione, il quale, sulla base del meccanismo del massimo ribasso economico, viene a rivestire un ruolo secondario nella scelta della collaborazione professionale;

- Del tutto legittime appaiono, pertanto, le numerose istanze rivolte al Governo ai fini dell'introduzione di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni, anche attraverso la reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili. E tanto più ove si consideri che la legittimità di questi ultimi in ambito europeo è stata perentoriamente affermata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza dell'8/12/2016 n. c-532/15.

Tanto premesso

L'Avvocatura Italiana, riunita con i propri Delegati nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, conferisce mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza

territoriale di promuovere ogni opportuna iniziativa innanzi al Parlamento ed a tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché:

- All'art. 2233 c.c. venga aggiunto il seguente comma 4: ***“È nullo qualsiasi patto nel quale si preveda un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'importanza dell'opera prestata. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto al valore minimo tabellare previsto nei parametri applicabili alle professioni ordinistiche, definiti con decreti ministeriali. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di percepire acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”***

Firmata digitalmente dall'avv. Andrea Loi